

STATUTO

CLS COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SARONNO VA VIA DON VITTORIO
VOLPI 10

Numero REA: VA - 177457

Codice fiscale: 01376820120

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-06-2021 - Statuto completo	2
--	---

ID: 185743074

08/03/2021



STATUTO

I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione - sede.

E' costituita, con sede nel Comune di Saronno, la società cooperativa denominata:

CLS COOPERATIVA SOCIALE o con denominazione abbreviata **CLS**.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Cooperativa può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 - Durata.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2060 (duemilassessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

Ad ogni socio compete il diritto di recesso, da esercitarsi con le modalità di legge, dell'atto costitutivo e del presente statuto, con un preavviso di almeno 360 (trecentosessanta) giorni.

II - SCOPO - OGGETTO

Art. 3 - La Cooperativa, ispirandosi ai principi della mutualità che sono a base del movimento cooperativistico, ha lo scopo, senza fine di lucro e sulla base di equità di trattamento, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate e comunque a rischio di emarginazione socio-economica attraverso la loro partecipazione allo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della L. n° 381/1991; perciò stesso la Cooperativa si propone di partecipare e concorrere alla diffusione ed al rafforzamento del movimento cooperativistico e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può aderire ad una delle Associazioni Nazionali riconosciute ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 ed alle sue organizzazioni territorialmente competenti.

Inoltre la Cooperativa potrà anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

condurre la gestione di strutture socio-assistenziali, terapeutiche ed educative nonché di tutti i servizi rivolti alla persona in stato di bisogno;

condurre la gestione di comunità alloggio per offrire una risposta al problema dei soggetti disabili che per diversi motivi non possono risiedere con le proprie famiglie o autonomamente in proprie abitazioni e di offrire una risposta residenziale che garantisca un'alta qualità di vita e il mantenimento dei rapporti con il territorio e in cui gli interventi educativi siano assicurati in forma continuativa;

condurre attività di servizi di facilitazione sociale e di esperto in supporto fra pari, attraverso la conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto, di gruppi risocializzanti e al sostegno nell'ampliamento delle competenze sociali e relazionali;

condurre attività di promozione e di sensibilizzazione

Car

[Handwritten signature]

ID: 185743074

08/03/2021

all'interno di di enti istituzionali a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; dare una risposta ai bisogni delle persone giovani e adulte autistiche che, uscite dai "circuiti" assistenziali (clinici, riabilitativi ed educativi tipici dell'età evolutiva, si trovano prive delle opportune possibilità di assistenza e cura:

Entro i limiti della mutualità prevalente, di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile, la Cooperativa può svolgere le attività di cui all'oggetto sociale anche con terzi estranei alla sua compagine sociale.

Per il raggiungimento dei fini di cui sopra, la Cooperativa, anche con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci e della collettività in genere, ha per oggetto l'attivazione e/o la gestione, per conto proprio od in convenzione di strutture socio-assistenziali, terapeutiche ed educative nonché di tutti i servizi rivolti alla persona in stato di bisogno.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà stipulare convenzioni con Enti e con Amministrazioni Pubbliche. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (purché non nei confronti del pubblico) necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare o favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

E' pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio fra il pubblico, sotto ogni forma.

La Cooperativa può costituire Fondi per lo sviluppo tecnologico ed aziendale, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale sempre finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n. 39 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Con delibera dell'Assemblea la Cooperativa può stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies del Codice Civile.

Per la disciplina degli scambi mutualistici pertinenti all'oggetto sociale e dei rapporti inerenti gli scambi stessi, la Cooperativa può, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con delibera dell'assemblea ordinaria, adottare uno o più regolamenti interni.

III - REGIME MUTUALISTICO, REQUISITI.

Art. 4 - Mutualità prevalente e requisiti mutualistici.

ID: 185743074

08/03/2021



La Cooperativa, nell'ambito delle proprie attività, intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci, neppure a seguito e per effetto dello scioglimento della società.

Allo scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto unicamente il capitale sociale eventualmente rivalutato alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 della L. 31/1/1992 n° 59 ed i dividendi eventualmente maturati, dov'essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

IV - SOCI

Art. 5) Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Può essere socio chiunque, persona fisica, condivida gli scopi sociali ed intenda contribuire alla loro realizzazione.

Possono diventare soci persone fisiche che appartengono alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratore: prestano la loro opera ottenendo un corrispettivo. A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
- b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla Legge n. 381/91
- c) soci volontari: che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e che, condividendo le finalità di promozione umana della Cooperativa, siano in possesso di competenze personali utili per il conseguimento degli scopi sociali.
- d) soci fruitori: usufruiscono a vario titolo e con differenti modalità dei servizi realizzati dalla Cooperativa.

Non possono essere soci lavoratori coloro che non rispettano i requisiti previsti dal comma 2 dell'art.2527 c.c. e ss.mm., fatte salve eventuali deroghe previste dalla legge stessa.

Possono altresì esser socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alla seguente categoria:

- soci sovventori che partecipano alla vita sociale della Cooperativa ai sensi della Legge 59/82.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suelencate.

Cm

AS

ID: 185743074

08/03/2021

Art. 6) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione contenente:

a) nome, cognome, luogo di nascita, domicilio, residenza e cittadinanza, ovvero, per le Associazioni e le persone giuridiche, la sede e il Rappresentante legale, la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

b) il numero delle quote che intende sottoscrivere;

c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti e alle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;

d) per soci portatori di svantaggio sociale, la documentazione, proveniente dalla Pubblica Amministrazione, comprovante la condizione dello svantaggio, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Il Consiglio d'Amministrazione esamina la domanda, accerta l'esistenza delle condizioni di Statuto, delibera sulla sua accettazione.

La delibera di ammissione diventerà operante e sarà annotata sul libro soci dopo che, da parte del nuovo ammesso, sarà stato effettuato il versamento almeno della prima rata della quota sociale, di cui all'art. 17.

La delibera di ammissione deve, a cura dell'organo amministrativo, essere annotata nel libro dei soci e comunicata agli interessati con ogni possibile mezzo idoneo, a norma di legge, a far prova della ricezione della comunicazione, del contenuto di essa e della data di ricevimento.

Il mancato versamento entro il termine all'uopo comunicato determina l'inefficacia della delibera di ammissione.

In caso di rigetto di domanda di ammissione, la delibera dev'essere motivata ed essere integralmente comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla proposizione della domanda stessa, nelle stesse forme di cui al secondo comma del presente articolo. Contro il rigetto della domanda, l'interessato può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, proporre ricorso all'assemblea con ogni altro mezzo idoneo a far prova della ricezione dell'istanza, del contenuto di essa e della data di ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 - Diritti dei soci.

I soci hanno diritto di partecipare agli scambi mutualistici, alle attività della società e di concorrere a determinarne le politiche attraverso la partecipazione alla vita della società stessa nelle sue sedi istituzionali; hanno diritto di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo dei soci lo richieda, ovvero almeno un

ID: 185743074

08/03/2021



ventesimo quando la Cooperativa abbia più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare, a mezzo di un loro rappresentante, eventualmente assistito da un Professionista di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed il libro delle deliberazioni del Comitato Esecutivo, se nominato.

Tali diritti non possono essere esercitati dai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 8- Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo: del capitale sottoscritto; della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione; del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 - Scioglimento del vincolo sociale.

Lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per:

- a) decesso della persona fisica,
- b) fallimento, scioglimento, liquidazione od assoggettamento ad altre procedure concorsuali delle persone giuridiche, fondazioni, enti, associazioni;
- c) recesso;
- d) decadenza,
- e) esclusione.

Art. 10 - Morte.

In caso di decesso della persona fisica socia la società non prosegue con i suoi eredi.

Il diritto di rimborso, per i soci deceduti, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa sino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei tre mesi successivi all'approvazione del bilancio in corso al momento della morte.

Art. 11 - Recesso.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione o che, per qualsiasi ragione, non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso, con l'esposizione delle ragioni del recesso medesimo, dev'essere comunicata alla Società nei modi

Ge

ID: 185743074

08/03/2021



di cui all'art. 39 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e se ritiene che non sussistono i presupposti e/o le condizioni per il recesso, deve darne immediata comunicazione all'interessato, nel luogo e nei modi di cui all'articolo 38

Decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della comunicazione di recesso senza che il Consiglio di Amministrazione abbia assunto deliberazione in proposito, il recesso s'intende ammesso e non è più contestabile.

Il recesso, per quanto riguarda il rapporto sociale, ha effetto dalla scadenza del termine di cui al comma precedente od, anche prima, dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione di avvenuto riscontro della ricorrenza dei presupposti e/o condizioni per l'esercizio del recesso stesso.

Per quanto concerne i rapporti mutualistici fra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato entro i tre mesi precedenti il termine dell'esercizio stesso o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo; su richiesta dell'interessato, il Consiglio di Amministrazione può, comunque, far decorrere gli effetti del recesso dalla data di ricezione della comunicazione del recesso medesimo.

Art. 12 - Decadenza.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera motivata, qualora un socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione o quando sia sopravvenuta una delle condizioni che ne avrebbero impedito l'ammissione stessa.

La delibera che pronuncia la decadenza dev'essere comunicata integralmente al socio interessato nel luogo e nei modi di cui all'articolo 38 a.

Art. 13- Esclusione.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

- a) sia inadempiente ad alcuna delle obbligazioni che gli derivano, in relazione al suo status di socio, dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti adottati dalla Cooperativa o dalle delibere degli organi sociali, sempreché l'inadempienza sia importante ai sensi dell'art. 1455 del Codice Civile; l'inadempienza si considera, comunque, importante qualora, nonostante la contestazione e la diffida di cui al comma successivo, il socio lasci decorrere invano il termine concessogli;
- b) ovvero compia atti od omissioni pregiudizievoli idonei ad interferire negativamente sulle attività della Cooperativa, o che la esponga a pericolo di pregiudizio patrimoniale od anche solo d'immagine in relazione alla mutualità esterna;
- c) ovvero assuma comportamenti incompatibili con la sostanza

ID: 185743074

08/03/2021



e/o con lo spirito della mutualità cooperativa in genere o della specifica mutualità interna alla Cooperativa, tali da arrecare turbativa allo scambio mutualistico fra gli altri soci e la Cooperativa stessa;

- d) nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa così come meglio specificato nel Regolamento;
- e) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi
- f) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- g) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo
- h) non partecipa a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo.

Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa. La delibera di esclusione dev'essere motivata e, salvo che il pregiudizio sia già avvenuto o che la situazione di pericolo di pregiudizio si sia già compiutamente realizzata e soltanto le conseguenze pregiudizievoli siano eventuali e future, dev'essere preceduta dalla contestazione all'interessato degli addebiti con invito a cessare la condotta, commissiva od omissiva, entro un termine non superiore a sessanta giorni e non inferiore a cinque giorni dalla ricezione della comunicazione, ovvero a darne giustificazione scritta entro lo stesso termine.

La delibera dev'essere comunicata integralmente all'interessato nel luogo e nei modi di cui all'art. 38 dello statuto (verificare numerazione).

L'esclusione è operante ed efficace dal momento stesso in cui ne viene eseguita annotazione dagli Amministratori nel libro dei soci, anche in pendenza di eventuale giudizio arbitrale.

Art. 14- Effetti sui rapporti di scambio mutualistico pendenti.
Eccezion fatta per il caso in cui il vincolo sociale si scioglia, limitatamente al singolo socio, per causa di morte, in tutti gli altri casi di scioglimento del vincolo sociale limitatamente al singolo socio sono sciolti altresì, di pieno diritto e senza bisogno di alcun atto, i rapporti mutualistici pendenti, a far tempo dalla ricezione della dichiarazione di recesso o dalla data di ricezione, da parte del socio interessato, della delibera

Can

ID: 185743074

08/03/2021

di decadenza o di esclusione.

Art. 15- Impugnazione delle delibere di non accettazione del recesso, di decadenza o di esclusione.

Contro la delibera con cui il Consiglio di Amministrazione dichiara l'inefficacia della dichiarazione di recesso per carenza dei presupposti e/o delle condizioni di legge o di statuto per l'esercizio del recesso stesso e contro quella con cui il medesimo Consiglio delibera la decadenza o l'esclusione del socio, questi può proporre ricorso all'Arbitro Unico, di cui agli articoli. 35 e 36 di questo statuto, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione della delibera stessa.

Art. 16- Diritti conseguenti allo scioglimento del vincolo sociale.

In tutti i casi in cui, nel corso della vita della Società, si realizzi lo scioglimento del vincolo sociale rispetto al singolo socio, lo stesso od i suoi aventi causa ha diritto al rimborso esclusivamente del capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato a norma del successivo articolo 19, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo e, comunque, in misura in nessun caso superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La liquidazione comprende, inoltre, anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies del Codice Civile.

Il diritto alla riscossione degli importi di cui sopra diviene esigibile alla scadenza del 180° (centoottantesimo) giorno successivo all'approvazione del bilancio ed il pagamento dovrà esserne richiesto dagli aventi diritto entro tre anni da quando è divenuto esigibile; gli importi non richiesti entro tale termine sono devoluti alla riserva legale indivisibile. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere c), d) e) f) h), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento. La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

ID: 185743074

08/03/2021



V - PATRIMONIO SOCIALE

Art. 17- Patrimonio sociale.

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni dei soci, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque virgola zerozero);
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 19 di questo statuto e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci od ai loro aventi causa a seguito dello scioglimento del vincolo sociale limitatamente a singoli soci;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;
- d) dalla riserva straordinaria,
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea;
- f) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.;
- g) da qualunque liberalità che perviene alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o del presente statuto non possono essere ripartite fra i soci, neppure dopo lo scioglimento e la liquidazione della società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

La società ha facoltà di non emettere i titoli di cui alla lettera a) del presente statuto ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile.

Art. 18 - Vincoli sulle azioni e loro cessione.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza preventiva delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche soltanto in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con ogni mezzo atto ad attestarne il ricevimento, ogni mezzo attestante il ricevimento, fornendo le indicazioni relative al designato cessionario quali previste dall'art. 6 di questo statuto ed allegando la documentazione di cui all'art. 6 anzidetto. La comunicazione dev'essere sottoscritta, per conferma ed accettazione, anche dal designato cessionario.

La delibera che concede o nega l'autorizzazione dev'essere comunicata al socio, nel luogo e nei modi di cui all'articolo 38, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla richiesta; decorso tale termine senza che sia stata negata l'autorizzazione, il socio può cedere la propria partecipazione alla società come dalla richiesta di autorizzazione e gli Amministratori debbono iscrivere nel libro dei soci il cessionario sempreché ne

Cav

[Signature]

ID: 185743074

08/03/2021

ricorrano i requisiti e le condizioni previste, in via generale, dall'art. 6 di questo statuto.

VI - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 19 - Esercizio sociale e bilancio.

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio in conformità ai principi ed alle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.

Gli amministratori debbono documentare nella nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 del Codice Civile.

Il progetto di bilancio dev'essere accompagnato da una relazione sulla gestione in cui debbono essere specificatamente esposti i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità al carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società.

In tale relazione gli Amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate in merito alle domande di ammissione di nuovi soci.

Il progetto di bilancio, unitamente alla nota integrativa ed alla relazione sulla gestione, dev'essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, se la Cooperativa è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della Cooperativa, entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso; in quest'ultimo caso, il Consiglio di Amministrazione deve dar conto, nella relazione sulla gestione, delle ragioni del differimento.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione

degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% ;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima 44;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.
- e) quanto eventualmente residua, a riserva straordinaria.

L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare, in deroga alle precedenti ripartizioni, di destinare i residui attivi, dedotto quanto dovuto ai fondi mutualistici, per intero

ID: 185743074

08/03/2021



alla riserva legale.

Una volta approvato dall'assemblea, il bilancio di esercizio dev'essere depositato, a cura degli Amministratori, presso l'albo delle Cooperative a mutualità prevalente.

VII - ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 20 - Organi della società.

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) Organo di Controllo, ove previsto per legge.

Art. 21 - Assemblee (convocazione).

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, secondo le disposizioni di legge.

Qualora la Cooperativa sia aderente ad una delle Associazioni Nazionali riconosciute ai sensi del citato D.L.C.P.S. n° 1577/1947, alle assemblee può essere presente, senza diritto di voto, la persona che rappresenti l'Associazione medesima o da essa delegata.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione degli specifici argomenti da trattare, del luogo, del giorno e dell'ora dell'adunanza in prima convocazione e dell'eventuale adunanza in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo e non oltre i trenta giorni successivi qualora l'assemblea in prima convocazione sia andata deserta per mancato raggiungimento del quorum della presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) di tutti i voti.

L'avviso di convocazione dev'essere comunicato a ciascun socio, nel luogo e nei modi di cui all'articolo 38 del presente statuto, almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea di prima convocazione.

Dovrà essere sempre garantita la prova dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dove si terrà l'adunanza. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà comunque coincidere con quello stabilito per la prima convocazione.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Organo di controllo siano presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Il luogo dell'adunanza può essere fissato fuori dal territorio

Cosa

ID: 185743074

08/03/2021



del Comune di Saronno.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
 - che sia indicato nell'avviso di convocazione il link e la modalità di collegamento,
- l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita solo qualora siano presenti tutti i soci aventi diritto di voto, la maggioranza degli Amministratori e, se nominati, dei Sindaci effettivi; tuttavia ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte dall'assemblea agli Amministratori e, se nominati, all'Organo di controllo non presenti all'assemblea stessa.

Art. 22 - Competenze delle assemblee ordinarie.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno ai sensi e per gli incombeni di cui all'articolo 21 del presente statuto.

E' convocata altresì tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione ne avverta la necessità ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare, da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti, al momento della richiesta, a tutti i soci aventi diritto di voto.

In tale ultimo caso la convocazione dell'assemblea dev'essere deliberata ed eseguita dagli Amministratori senza indugio e, comunque, entro giorni venti dalla ricezione della richiesta; la data dell'adunanza di prima convocazione dev'essere fissata non oltre trenta giorni dalla convocazione e quella dell'eventuale adunanza in seconda convoca non oltre otto giorni dalla prima.

La convocazione dell'assemblea su richiesta dei soci, di cui al comma precedente, non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea stessa delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi proposta.

ID: 185743074

08/03/2021



L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio d'esercizio, la relazione sulla gestione e delibera sulla destinazione degli utili;
- provvede alla nomina il Consiglio di Amministrazione determinandone il numero dei componenti, alla nomina del Presidente del Consiglio stesso ove non preferisca demandarne la nomina ai Consiglieri così nominati, all'eventuale nomina dell'Organo di Controllo e del suo Presidente a norma dell'art. 32 del presente Statuto.
- delibera sulla responsabilità degli Amministratori e, se nominato dell'Organo di Controllo ai sensi dell'art 32 del presente Statuto;
- approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
- delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti soci, non accolte dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporti, anche economici, da parte dei soci ai fini della soluzione della crisi;
- delibera, infine, su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza e su ogni altro argomento, ancorché qui non previsto, che non sia attribuito alla competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 23 - Competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese le clausole mutualistiche di cui all'art. 2514 del Codice Civile;
- sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia espressamente attribuita dall'art. 2365 del Codice Civile e dalle altre leggi alla sua competenza.

Art. 24 - Costituzione delle assemblee, quorum, maggioranze.

L'assemblea ordinaria, è validamente costituita e può deliberare:

- in prima convocazione, quando siano presenti, personalmente od a mezzo di delegato a norma dell'art. 2539 del Codice Civile e dell'art. 25 del presente statuto, tanti soci che rappresentino non meno della metà dei voti esprimibili da tutti i soci;
 - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e dei voti che possono esprimere.
- Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono validamente prese a maggioranza semplice dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita e può deliberare:

- in prima convocazione, quando siano presenti, personalmente od a mezzo di delegato a norma dell'art. 2539 del Codice Civile e del successivo art. 25 del presente statuto, tanti soci che rappresentino non meno della metà dei voti esprimibili da tutti i soci;

Can

ID: 185743074

08/03/2021

- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e dei voti che possono esprimere. Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono validamente prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti.

In ogni caso, però, le delibere dell'assemblea straordinaria aventi ad oggetto lo scioglimento anticipato e la liquidazione della società debbono essere adottate a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati e che costituiscano almeno un terzo di tutti i voti esprimibili dai soci che ne hanno diritto.

Art. 25 - Diritto di voto e rappresentanza nelle assemblee.

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nel pagamento delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, quale che sia il numero delle azioni sottoscritte

Ciascun socio che, per qualsiasi motivo, non può intervenire all'assemblea (ordinaria o straordinaria) può esservi rappresentato, mediante apposita delega scritta, da un altro socio. Nessun socio può rappresentare più di cinque altri soci; gli Amministratori e, se nominato l'organo di controllo, non può rappresentare altri soci.

I soci prestatori o fruitori portatori di svantaggio sociale possono essere rappresentati da un genitore, o, in caso di mancanza del genitore dal parente più prossimo, oppure dal tutore.

Art. 26 - Svolgimento delle assemblee.

L'assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente; in mancanza, l'assemblea, a maggioranza semplice degl'intervenuti o rappresentati, nomina il Presidente fra i soci presenti.

L'assemblea ordinaria nomina altresì, con la stessa maggioranza, un Segretario, anche estraneo alla compagine sociale, con il compito di assistere il Presidente e di redigere il verbale dell'adunanza e delle deliberazioni prese dall'assemblea stessa. La funzione di Segretario è espletata da Notaio qualora si tratti di assemblea straordinaria.

Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, verifica le deleghe e, dopo averne dato atto a verbale, le ritira disponendone l'acquisizione e la custodia agli atti della Cooperativa, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta i risultati delle votazioni ed, al termine, dichiara la chiusura della seduta, sottoscrivendo insieme col Segretario il verbale della seduta stessa.

Nel caso di delibere prese a maggioranza, nel verbale debbono

ID: 185743074

08/03/2021



essere indicati i nominativi dei soci che, intervenuti o rappresentati, hanno votato contro o che si siano astenuti.

Art. 27 - Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a quindici membri, anche se non soci eletti dall'assemblea dei soci che ne determina altresì, di volta in volta, il numero in modo che sia sempre un numero dispari. La metà più uno degli amministratori in ogni caso viene nominata dalla categoria dei soci sovventori.

Non possono essere eletti Presidente o Vice Presidente persone aventi un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con la Cooperativa

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi consecutivi e cessano dalla carica in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio del triennio e sono rieleggibili.

Non possono essere nominati Amministratori gl'interdetti, gl'inabilitati, i falliti, i condannati a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi; qualora una delle anzidette cause ostative sopravvenga nel corso del mandato determina l'automatica decadenza dalla carica.

L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei seguenti titoli di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

a) non avere riportato condanne penali per reati finanziari, fallimentari o per altri reati connessi con l'espletamento di attività economiche espletate direttamente in qualità d'imprenditore od anche nella funzione di organo sociale monocratico o collegiale d'imprese collettive o di società di capitali;

b) essere in possesso di cognizioni e/o esperienze nelle discipline concernenti la gestione delle attività svolte dalla società o, comunque, di capacità professionali suscettibili di proficuo impiego nella gestione sociale;

c) non essere legati da vincoli giuridici o di sudditanza economica, o sociale, o politica, a persone od enti, pubblici o privati, aventi interessi incompatibili con le finalità e gli obiettivi del movimento cooperativistico in genere e della Cooperativa in particolare.

Nella sua prima riunione il Consiglio di Amministrazione, se già non lo abbia fatto l'assemblea, nomina il Presidente scegliendolo fra i Consiglieri; nomina altresì, scegliendolo fra gli stessi Consiglieri, un Vice-Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può anche affidare specifici incarichi a suoi componenti, singoli o costituiti in Comitato esecutivo, in maniera tale però che il numero complessivo di essi e/o dei componenti il Comitato esecutivo resti sempre inferiore alla metà dei componenti il Consiglio stesso, precisandone i contenuti ed i poteri, con esclusione dei poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma 4, del Codice

Can

ID: 185743074

08/03/2021



Civile, nonché delle funzioni e dei poteri in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci.

Ai membri del Consiglio spetta solo il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 28 - Rappresentanza legale.

La firma sociale e la legale rappresentanza della società competono, anche in giudizio, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente.

Art. 29 - Funzioni, attività e competenza del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente od, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente, ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne venga fatta richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche un solo Consigliere.

La convocazione è fatta presso la sede sociale od, in caso d'indisponibilità od inagibilità, in altro locale da indicarsi da chi esegue la convocazione, a mezzo di avviso contenente l'indicazione degli oggetti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati.

L'avviso dev'essere portato a conoscenza degli altri Consiglieri con qualsiasi mezzo idoneo a norma dell'art. 38 del presente statuto in modo che tra la ricezione dell'avviso stesso e la seduta del Consiglio intercorrano almeno quattro giorni, salvo che ricorrano ragioni di particolare urgenza in relazione ad eventi impreveduti che impongano decisioni immediate ed indilazionabili, nel qual caso la convocazione può essere eseguita con preavviso anche di sole ventiquattro ore.

In tale ultimo caso, peraltro, qualora alla seduta non abbiano partecipato tutti i Consiglieri e/o l'Organo di Controllo, se nominato, le delibere adottate in via d'urgenza debbono essere nuovamente sottoposte al Consiglio convocato nel rispetto delle modalità e dei termini fissati in via generale.

Le adunanze sono valide con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Il verbale delle sedute del Consiglio e delle deliberazioni da esso adottate è redatto da un Segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente o da chi lo sostituisce a norma del presente statuto, che lo sottoscrivono.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, salva la necessaria autorizzazione dell'assemblea nei casi previsti da questo statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni sulla mutualità prevalente di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civile e salve le attribuzioni che, per legge e/o per il presente statuto sono riservate alle assemblee.

ID: 185743074

08/03/2021



Il Consiglio di Amministrazione, in particolare ed a titolo puramente esemplificativo:

- a) cura l'esecuzione delle deliberazioni della assemblea;
- b) delibera ed autorizza gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- c) conferisce procure generali o speciali, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio dall'art. 31 di questo statuto;
- d) delibera l'assunzione ed il licenziamento del personale della Società ne fissa le attribuzioni e le mansioni ove già non siano stabilite in alcuno dei regolamenti interni;
- e) delibera l'adesione della Società ad una delle Associazioni nazionali di promozione ed assistenza del movimento Cooperativo, ad organismi federali o consorziali;

Nella relazione al bilancio, di cui all'art. 2428 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la permanenza del requisito della mutualità prevalente, nonché le determinazioni assunte sulle domande di ammissione di nuovi soci.

Art. 30 - Sostituzione degli Amministratori.

Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più Amministratori, in maniera peraltro che resti in carica la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione provvede, con deliberazione approvata dall'Organo di Controllo se nominato, a reintegrare, mediante cooptazione, il numero dei componenti il Consiglio stesso; i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla prima assemblea. Se, viceversa, viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti debbono convocare immediatamente l'assemblea stessa perché provveda alla sostituzione di quelli mancanti; gli Amministratori così nominati restano in carica sino al termine del mandato degli altri.

Art. 31 - Il Presidente.

Il Presidente ha la rappresentanza della società e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale; ha, pertanto, il potere di riscuotere pagamenti di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo da privati e pubbliche amministrazioni rilasciandone quietanze liberatorie, di nominare Avvocati e Procuratori, stare in giudizio davanti qualsiasi Autorità giudiziaria e/o amministrativa in ogni stato e grado di giudizio, rispondere all'interrogatorio formale, deferire, prestare e riferire giuramento decisorio, suppletorio od estimatorio, rinunciare agli atti processuali ed alle domande od accettarle, conciliare e transigere; previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri al Vice-Presidente, ad altri Consiglieri nonché, con procura speciale, a dipendenti della società od a terzi.

Nei casi urgenti, qualora non sia possibile procedere alla convocazione d'urgenza del Consiglio di Amministrazione o non sia

Car

ID: 185743074

08/03/2021



stato raggiunto il numero legale per la valida costituzione dell'adunanza, il Presidente provvede con i poteri del Consiglio di Amministrazione, al quale sottopone poi le proprie deliberazioni per la ratifica nella successiva adunanza. La mancata ratifica delle deliberazioni adottate in via d'urgenza dal Presidente non ha effetti verso i terzi.

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, le sue funzioni ed i suoi poteri sono esercitati dal Vice-Presidente.

Art. 32 - Organo di Controllo - Revisione legale dei conti.

Il controllo della società può essere affidato e svolto, a scelta e per decisione dell'assemblea dei soci, o da un singolo Sindaco iscritto nel Registro dei Revisori contabili, oppure, in alternativa, da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti tutti iscritti nel Registro dei Revisori, con funzione nei casi consentiti dalla legge e sempre a scelta dei soci anche di revisione legale dei conti.

La revisione potrà essere, altresì, affidata, ad un Revisore (o ad una Società di Revisione).

La nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall'art. 2477 c.c..

Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di Organi di Controllo e di Revisione legale dei conti, in quanto compatibili. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa comunque riferimento alla normativa tempo per tempo prevista in materia di Organo di Controllo e di Revisione legale dei conti.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 - Scioglimento.

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli Amministratori ne danno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificatasi la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, dispone in merito alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, alla nomina degli stessi, al compenso e ai criteri di liquidazione.

L'assemblea dispone inoltre in merito a quanto ora non previsto ma obbligatorio per legge.

La società può, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, all'occorrenza previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea straordinaria, assunta con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti

ID: 185743074

08/03/2021



la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 34 - Liquidazione, devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale dev'essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sempre in ottemperanza al disposto dell'articolo 2514 lettera d) c.c., dedotto il rimborso delle azioni versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmente maturati.

IX - ARBITRATO

Art. 35 - Clausola compromissoria.

Le controversie inerenti il recesso, la decadenza o l'esclusione di singoli soci, comprese quelle inerenti la liquidazione del capitale sociale effettivamente versato, nonché quelle relative alla successione nei rapporti endosocietari e di locazione od affitto già facenti capo a soci deceduti, sono attribuite in via esclusiva alla cognizione e decisione di un Arbitro Unico da nominarsi, su richiesta della parte istante, dal Presidente dell'Associazione nazionale di assistenza e rappresentanza riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S. 14/12/1947 n° 1577 od, in mancanza, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente in ragione del luogo in cui la società ha la sua sede legale.

La sede dell'arbitrato è stabilita dall'Arbitro entro il territorio della provincia in cui trovansi la sede legale della società., all'occorrenza anche presso la sede della società stessa.

Art. 36 - Procedimento, lodo.

La domanda di nomina dell'Arbitro, che deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e dell'oggetto del contendere, dev'essere notificata a cura della parte istante all'organo che dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro ed alla controparte a mezzo di atto stragiudiziale nei modi di cui agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura civile; una copia della domanda di arbitrato con le relate delle eseguite notificazioni dev'essere, senza indugio, depositata dagli Amministratori presso il registro delle imprese.

L'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene più opportuno; in ogni caso:

- assegna alle parti i termini per la precisazione delle rispettive domande, eccezioni, istanze anche istruttorie e per la produzione di documenti;
- assegna alle parti stesse ulteriori termini per il deposito di repliche nonché, ove la necessità ne sia insorta a seguito ed in dipendenza delle eccezioni, o delle istanze istruttorie, o delle produzioni di cui sopra, per la formulazione di ulteriori eccezioni, istanze istruttorie e/o per la produzione di ulteriori documenti.

Non si applica la disposizione di cui all'art. 819, comma primo, del Codice di procedura civile.

L'Arbitro deve depositare il lodo entro novanta giorni

Con

ID: 185743074

08/03/2021

dall'accettazione della nomina, salvo che le parti ne concedano la proroga ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 820 del Codice di procedura civile.

Il lodo è sempre impugnabile a norma degli articoli 829, primo comma, e 381 del Codice di procedura civile.

Per quanto qui non espressamente previsto e stabilito, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 810 e seguenti del Codice di procedura civile nonché degli articoli 35 e 36 del D. Lgs. 17/1/2003 n° 5.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il recesso.

X - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 37 - Elezione di domicilio, luogo delle comunicazioni.

A tutti gli effetti di legge, i soci che hanno partecipato alla costituzione della società eleggono domicilio hanno domicilio eletto nel luogo indicato nell'atto costitutivo ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori; i soci ammessi dopo la costituzione della società eleggono domicilio nel luogo dichiarato nelle rispettive domande di ammissione ovvero in quello successivamente comunicato agli Amministratori in uno dei modi di cui al ripetuto art. 38.

Gli Amministratori annotano, senza indugio, nel libro soci le comunicazioni di variazione di domicilio.

Art. 38 - Modo e forma delle comunicazioni.

Ogni comunicazione dev'essere eseguita mediante ogni mezzo atto ad attestarne il ricevimento.

Il socio che ha comunicato il proprio indirizzo mail riceve le comunicazioni al suddetto indirizzo mediante mail con conferma di ricezione da parte del destinatario.

Art. 39 - Disciplina di riferimento.

Alla Cooperativa ed ai rapporti societari si applicano le disposizioni previste dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, se adottati, nonché le disposizioni contenute nel titolo VI del Codice Civile ed, in quanto compatibili, quelle previste dal titolo V del medesimo Codice in materia di società per azioni; si applicano, inoltre, tutte le disposizioni di legge previste per le società cooperative, ancorché qui non indicate.

Eventuali norme inderogabili di legge che dovessero sopravvivere, sono recepite di pieno diritto nel presente statuto, anche a modifica od in sostituzione delle clausole statutarie che con esse fossero incompatibili.

Art. 40 - Disposizioni finali.

Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del codice civile per la qualificazione di cooperativa a mutualità

ID: 185743074

08/03/2021



prevalente sono inderogabili e devono essere in fatto osservate, a pena di nullità assoluta delle delibere e degli altri atti compiuti in violazione delle citate disposizioni.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del vigente codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

Paquelli Cor

[Handwritten signature]



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Milano, 7/06/2021